



PE/fz



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SEGRETARIATO GENERALE

Roma,

19 SET. 2016

Ai Signori PRESIDENTI TITOLARI  
delle Sezioni Civili e Penali

Al Signor DIRETTORE  
dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo

Al Signor DIRETTORE  
del Centro Elettronico di Documentazione

Al CONSIGLIO DIRETTIVO  
della Corte di Cassazione

e, p.c. Al Signor PRIMO PRESIDENTE

Al Signor PRESIDENTE AGGIUNTO

SEDE

OGGETTO: decreto n. 136/2016 – motivazione delle sentenze civili.

Trasmetto copia del decreto in oggetto specificato, con preghiera di inoltrarla a mezzo e-mail ai magistrati delle rispettive sezioni ed uffici.

Le eventuali osservazioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo potranno essere inviate a mezzo e-mail ([segr.div1.cassazione@giustizia.it](mailto:segr.div1.cassazione@giustizia.it)) ovvero depositate presso l'Ufficio Primo Magistrati entro sette giorni dalla data della presente comunicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Mammone



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## IL PRIMO PRESIDENTE

### **La motivazione dei provvedimenti civili: in particolare, la motivazione sintetica.**

#### Rilevato:

che, sulla base dei prospetti statistici dell'agosto 2016, si registra l'aumento della pendenza, la diminuzione dell'indice di ricambio e una durata media non ragionevole dei processi civili (per le sezioni ordinarie 3 anni e 5 mesi; per la sezione tributaria 5 anni e 5 mesi; per la sezione sesta 1 anno e 8 mesi), nel contesto di un numero ingente di circa 107.000 procedimenti pendenti; che tale stato di fatto mette a rischio il ruolo della Corte di legittimità nell'ordinamento nazionale e sovranazionale, risultando gravemente compromesse sia la durata ragionevole del processo, sia lo svolgimento della funzione nomofilattica; che, pertanto, il numero elevatissimo dei ricorsi civili ogni anno iscritti in Cassazione (n. 29.966 nel 2015; n. 19.495 al 31.8.2016) impone di adottare prassi lavorative più rapide e idonee a far fronte alla mole delle sopravvenienze e al formarsi progressivo di arretrato, nonché a contenere i tempi di trattazione dei procedimenti entro termini di durata ragionevole;

#### Considerato:

che le modalità di redazione dei provvedimenti possono costituire uno degli strumenti utili per consentire alla Corte di svolgere il proprio ruolo, sia mediante la chiarezza argomentativa delle decisioni, in primo luogo di quelle a valenza nomofilattica, sia mediante la differenziazione delle tecniche motivazionali a seconda che abbiano o meno tale valenza, nonché per ridurre i tempi di definizione dei procedimenti; che l'esigenza di sinteticità dei provvedimenti giurisdizionali, e in genere degli atti del processo, diffusa anche negli ordinamenti sovranazionali, ha trovato espressione, oltre che nella riforma del processo civile approvata con legge n. 69 del 2009, nella riforma del processo amministrativo attuata con il d.lgs. n. 104 del 2010, nelle iniziative in corso presso il Ministero della Giustizia, che ha costituito un gruppo di lavoro con d.m. del 9 febbraio 2016, e nel protocollo firmato dalla Presidenza della Corte di Cassazione con il Consiglio Nazionale Forense il 17.12.2015; che è altresì diffusa la consapevolezza della diversa qualità del contenzioso che grava sulla Corte e dell'esistenza di una percentuale consistente, di gran lunga prevalente, di procedimenti che non richiedono un intervento nomofilattico (quelli che richiedono una pronuncia sul vizio di motivazione; quelli in cui la denuncia di vizi di legittimità si risolve nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della controversia; quelli la cui soluzione comporta l'applicazione di principi consolidati o che prospettano questioni semplici o ragioni manifestamente fondate o infondate ecc.); che risultano già avviate pratiche virtuose: - sia perseguendo la selezione dei procedimenti sulla base del valore nomofilattico, sin dal primo esame e in funzione della formazione dei ruoli di udienza, con provvedimenti organizzativi che nell'anno in corso hanno implementato il ruolo di filtro della Sezione

di sezione e degli assistenti di studio, la scansione del valore ponderale delle cause; - sia attraverso la pur limitata applicazione della tecnica di redazione di provvedimenti in forma semplificata (decreto presidenziale 22/3/2011);

Ritenuto:

che, per lo svolgimento della funzione nomofilattica della Corte, tutti i provvedimenti debbono rispettare i canoni della chiarezza, essenzialità e funzionalizzazione della motivazione alla decisione; che, nel contempo, è indifferibile imprimere un processo di accelerazione a prassi di lavoro più snelle rispetto ai procedimenti che non attingono alla valenza dello *ius constitutionis*, innanzitutto selezionando i provvedimenti a seconda che siano o meno chiamati a svolgere tale funzione; che, rispetto alla prima finalità, i provvedimenti della Corte debbono essere improntati ai canoni di:

1. chiarezza ed essenzialità;
2. stretta funzionalità dell'*iter* argomentativo alla decisione;
3. assenza di motivazioni subordinate, di *obiter dicta* e di ogni enunciazione che vada oltre ciò che è indispensabile alla decisione;
4. puntualità dei richiami ai precedenti della giurisprudenza di legittimità;

che, rispetto alla seconda finalità: a) la valenza nomofilattica del provvedimento deve essere individuata in sede di deliberazione della decisione in camera di consiglio, esplicitata in motivazione e documentata mediante indicazione specifica nello statino/dispositivo e nell'oggetto della intestazione; b) il provvedimento deve evidenziare le questioni di diritto desumibili dalle censure articolate con i motivi ed esporre il percorso argomentativo per giungere alla enunciazione del principio di diritto;

che, per tutti gli altri provvedimenti per i quali non sia stata individuata ed esplicitata la valenza nomofilattica, debbono essere adottate tecniche più snelle di redazione motivazionale, pur differenziate a seconda del grado di complessità delle questioni;

che, sulla base di tale distinzione:

1. l'esposizione dei fatti di causa deve essere estremamente concisa e funzionale solo a rendere comprensibili le ragioni della decisione, e può anzi essere totalmente assente, quando i fatti di causa emergono dalle ragioni della decisione;
2. l'esposizione dei motivi di ricorso, pur talora necessaria, deve essere omessa quando la censura possa risultare dal medesimo tenore della risposta della Corte;

Ritenuto:

che, sulla base dell'esperienza già positivamente avviata presso alcune sezioni penali, per i provvedimenti particolarmente semplici devono essere adottate tecniche di redazione della motivazione che utilizzino, con il decisivo apporto del CED, appositi moduli per specifiche questioni, processuali o di diritto sostanziale, sulle quali la giurisprudenza della Corte è consolidata (salvo che il Collegio non ritenga di discostarsi motivatamente);

che gli stessi moduli decisionali possono essere utilizzati, quali parti di motivazione, nella redazione di sentenze più complesse o di valenza nomofilattica;

che, ai fini della sperimentazione della tecnica redazionale mediante moduli, la Sesta Sezione civile, nell'articolazione delle diverse sottosezioni, deve svolgere un ruolo prioritario in considerazione della funzione ordinamentale di filtro ad essa assegnata, con il coordinato apporto delle rispettive Sezioni ordinarie;

che, costituendo la redazione dei provvedimenti giudiziari un indice di valutazione del magistrato, la capacità di sintesi anche mediante motivazione semplificata deve essere specificamente scrutinata nel rapporto informativo del Presidente di sezione (ai sensi del capo V, punto 2 Circolare CSM n. 20691 e succ. modif.);

sentiti il Presidente Aggiunto e i Presidenti delle Sezioni civili nella riunione dell'8/9/2016:

1. I Presidenti di sezione e i Presidenti dei collegi giudicanti debbono curare:
  - che in sede di deliberazione della decisione sia effettuata la valutazione in ordine al valore nomofilattico del provvedimento;
  - che la redazione dei provvedimenti sia conforme ai canoni sopra indicati e che ne sia esplicitata in motivazione e documentata, attraverso indicazione specifica nello statuto/dispositivo e nell'intestazione, la valenza nomofilattica;
  - che la tecnica redazionale prescelta sia comunque commisurata al grado di complessità delle questioni.
2. I Presidenti di sezione devono tenere conto, in sede di predisposizione del rapporto informativo relativo a ciascun magistrato, della capacità di redigere sentenze in forma sintetica, anche mediante motivazione semplificata.
3. I Presidenti di sezione comunicano alla Prima Presidenza, con cadenza trimestrale, il numero delle sentenze redatte dai Consiglieri della sezione in forma semplificata.

invita

1. i Presidenti di Sezione a curare la predisposizione e la diffusione di provvedimenti-tipo idonei a fungere da esempio di motivazione semplificata;
2. la Formazione decentrata ad assumere, anche nell'ambito della riconversione per i magistrati di nuova nomina destinati alle Sezioni civili della Corte, iniziative dirette alla conoscenza e all'impiego delle tecniche di motivazione semplificata;


delega

il Presidente Aggiunto, in concerto con il Presidente della Sezione Sesta e con il Direttore del CED, a curare l'avvio della fase sperimentale della tecnica redazionale mediante moduli informatici, anche con l'apporto dei Consiglieri delle Sezioni ordinarie e dell'Ufficio del Massimario.

Il presente decreto -adottato in via di urgenza ai sensi dell'art.7 bis O.G.- è immediatamente esecutivo, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.

Roma, 14 settembre 2016

Il Primo Presidente  
Giovanni Canzio



**Depositato in Segreteria**

oggi 14 SET. 2016

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
**Dott. Pierluigi Esposito**

